



IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 28 ottobre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Anna Cusimano - Componente

Avv. Stefano Ciulli - Componente relatore

per decidere in ordine al deferimento a carico del Sig. Fulvio Sanvito (Tessera FISE n. 001339/D)

PREMESSO CHE

- con atto del 20 settembre 2019 il Sig. Fulvio Sanvito è stato deferito dalla Procura Federale per la violazione dell'art. 2, lett. b), Regolamento di Giustizia FISE (per brevità R.G. FISE) nonché per la violazione del Regolamento EAD-ECM in quanto in occasione del concorso A5 Trucazzano del 5 maggio 2019 il cavallo CAIMAN DU SEY (n. FISE 34585BXX) - del quale l'odierno deferito è soggetto responsabile - è risultato positivo alle sostanze K Fenilbutazone e Ossifenilbutazone considerate come sostanza CONTROLLED (FEI – 2019 *Equine Prohibited Substances List*);

- in particolare, nel corso dell'audizione svoltasi il 19 settembre 2019, il Sig. Sanvito ha dichiarato che *“(...) il 29 aprile, al concorso tenutosi a Trucazzano il cavallo è stato trasferito presso l'Azienda Agricola Sara Scarabozzi in quanto vi erano dei soggetti interessati all'acquisto. Non essendosi perfezionata la compravendita il cavallo mi è stato restituito il 3 maggio ed è stato trasferito a Trucazzano ove l'ho montato in concorso. Preciso che non ho somministrato la sostanza rinvenuta ma non posso escludere che quando il cavallo non era presente presso il mio maneggio la stessa non sia stata somministrata. Purtroppo ho commesso una leggerezza in quanto non monto mai in concorso cavalli che non sono stati, nel periodo precedente al concorso, nel mio maneggio e quindi sotto il mio controllo (...)”*;

- visto l'art. 48 R.G. FISE, il Presidente del Tribunale ha fissato l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 28 ottobre disponendone la comunicazione all'incolpato ed alla Procura Federale;

- a tale udienza sono comparsi per la Procura Federale il Procuratore Avv. Anselmo Carlevaro,



Federazione Italiana Sport Equestri

l'Avv. Angelo Martucci e l'Avv. Cristina Varano, unitamente alla Dott.ssa Rita Mirabile; compariva altresì il Sig. Sanvito;

- la Procura Federale ha concluso, ex art. 9 Regolamento ECM, per l'applicazione della sanzione minima edittale di 2 mesi di sospensione, ai sensi dell'art. 6 lett. d), e), f), e dell'ammenda di € 1.000,00 (mille), ridotta alla metà alla luce dell'atteggiamento collaborativo del Deferito;

- quest'ultimo, avvalendosi del diritto di cui all'art. 54, comma 4, R.G., ha dichiarato che *“in maggio, alla fine di una competizione, gli è stato chiesto di effettuare un controllo antidoping e dopo circa un paio di mesi gli è arrivata la notizia della positività. Andando indietro con il ricordo per capire le ragioni della positività, ha messo a fuoco che il lunedì precedente alla gara il cavallo era stato fino al venerdì presso la scuderia del suo socio per delle prove prodromiche ad eventuale vendita. Sfumato l'affare il cavallo, già iscritto in concorso, è stato portato in gara e montato dal deferito. Pensa che probabilmente, avendo fatto la visita di compravendita, possa essergli stata somministrata una sostanza antinfiammatoria per presentarlo bene alla visita. L'area di scuderizzazione era un'area aperta, ma sicuro della sua limpidezza ha acconsentito al controllo senza alcuna riserva”*;

- il Tribunale si è riservato per la decisione.

RILEVATO CHE

- è incontestata in fatto la positività del cavallo CAIMAN DU SEY alle sostanze sopra richiamate, come emerge dalla documentazione acquisita in atti.

Come è noto, l'art. 3.1 dei Regolamenti ECM-EAD dispone che *“la responsabilità dei soggetti responsabili si presume fino a prova contraria del caso fortuito o della somministrazione clandestina contro la propria volontà”*.

Il criterio della oggettività della responsabilità costituisce un punto fermo del sistema regolamentare, sia della FISE che della FEI.

A tenore dell'art. 2.2.1 del Regolamento ECM (come anche dell'art. 2.1 dei *FEI Equine Anti-doping and controlled medication regulations*) *“è dovere di ogni Soggetto Responsabile e del suo Personale di Supporto assicurarsi che, in assenza di un documento ETUE accettato, nessuna Medicazione Controllata (ECM) sia presente nell'organismo del Cavallo in gara. Pertanto non è necessario che vengano dimostrati il dolo, la negligenza o l'uso consapevole da parte del Soggetto Responsabile, o di un membro del proprio Personale di Supporto, al fine di determinare una violazione del presente Regolamento. La mancata o insufficiente vigilanza non può essere utilizzata*



quale giustificazione”.

A tale regime di presunzione della responsabilità consegue che l'*onus probandi* incombe sul soggetto responsabile, tenuto a dimostrare che la presenza delle sostanze proibite (o bandite) sia riconducibile al caso fortuito o all'illecita somministrazione da parte di terzi.

Nel caso di specie, le argomentazioni a difesa del Deferito sono ricondotte unicamente a motivi di superficialità e leggerezza nel comportamento tenuto, non idonee pertanto a configurare la prova contraria richiesta dalla norma regolamentare.

TENUTO CONTO CHE

- per quanto consta a questo Tribunale, non risultano precedenti violazioni del Regolamento ECM a carico del Sig. Sanvito;
- ai sensi dell'art. 9 del Regolamento ECM la sanzione minima edittale prevista per la prima violazione è quella della sospensione di mesi due e dell'ammenda di euro 1.000,00;
- la Procura Federale ha richiesto la riduzione alla metà delle predette sanzioni ai sensi del successivo art. 10 del Regolamento in parola in considerazione dell'atteggiamento collaborativo del Deferito;
- il comportamento di quest'ultimo – che, come riportato dalla Procura Federale si è reso disponibile alle indagini - può integrare indubbiamente un comportamento apprezzabile in sede di indagini prima, e processuale dopo, non può invece configurare la “*collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento di violazioni (...)*”, come prescritto dall'art. 10 del Regolamento ECM.

Partecipare ad un processo in termini di correttezza processuale e disponibilità per l'accertamento dei fatti contestati non è sufficiente per integrare lo specifico comportamento descritto dalla disposizione *de qua*. Il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare deve partecipare in modo corretto e collaborativo nel rispetto dei principi sottesi alla Giustizia Sportiva, senza che ciò comporti un'attenuante a proprio favore. Inoltre, non può non evidenziarsi che il Deferito Sanvito non ha mai ammesso in modo univoco le proprie responsabilità.

Ciò rilevato, non essendovi stata né ammissione di responsabilità, neppure omissiva, né collaborazione fattiva per la scoperta e l'accertamento delle violazioni ascritte, questo Tribunale ritiene di non poter accogliere la richiesta di dimidiazione della sanzione formulata dalla Procura Federale.

P.Q.M.



Federazione Italiana Sport Equestri

il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli artt. 2, 3, 8 e 9 del Regolamento sul Controllo Medicazioni degli Equini e l'art. 2, lett. a), b) e c) del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

al binomio - Sig. Fulvio Sanvito e il cavallo CAIMAN DU SEY come in epigrafe generalizzati - la sanzione della sospensione per mesi 2 (due), *ex art.* 6, comma 1, lett. d) Regolamento di Giustizia FISE nonché al Sig. Fulvio Sanvito la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00 (mille), con conseguente annullamento di tutti i risultati ottenuti dal binomio nelle competizioni e il ritiro di tutte le medaglie, punti o premi.

Rimette gli atti alla Procura Federale ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità disciplinari in relazione a quanto affermato nel corso delle dichiarazioni spontanee rese dal Deferito in sede di udienza (*“pensa che probabilmente, avendo fatto la visita di compravendita, possa essergli stata somministrata una sostanza antinfiammatoria per presentarlo bene alla visita”*).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al Deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.

Roma, 10 dicembre 2019.

PRESIDENTE: f.to Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: f.to Avv. Anna Cusimano

COMPONENTE RELATORE: f.to Avv. Stefano Ciulli